

**CONTRATTO TIPO (ALLEGATO AL PROTOCOLLO D'INTESA) DI CONTROLLO E
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO TERMICO**

| |
|----------------|
| TIMBRO AZIENDA |
|----------------|

FAC-SIMILE

Articolo 1 – Le parti

Il presente contratto è stipulato tra l'impresa _____
Iscritta al numero _____ dell'Albo delle Imprese Artigiane/Registro delle Imprese

Con sede in _____ via _____ n° _____

Partita IVA _____ codice fiscale _____

Telefono _____ / _____ fax _____ / _____ e –mail _____

E l'utente (Cognome , Nome/Ragione sociale) _____

Residente/domiciliato _____ via _____ n° _____

Codice fiscale _____ cell. _____

Telefono _____ / _____ fax _____ / _____ e –mail _____

Quale proprietario e/o utente dell'impianto termico di cui fa parte l'apparecchio così individuato:

tipo apparecchio _____ n° di serie _____

installato nell'impianto termico situato in: _____

via _____ n° _____

OPERAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO

Check-up/controllo impianto termico meglio specificato all'art. 2 comma A) sul retro.

Manutenzione/i, una ogni _____ anni (meglio specificata all'art. 2 comma B) sul retro), con compilazione : del Libretto di Impianto e del Modello G, per gli impianti inferiori a 35Kw o del Libretto di Centrale e del modello F, per gli impianti uguali o superiori ai 35Kw.

Analisi della combustione, una ogni _____ anni, (Quadriennale/Biennale), (meglio specificata all'art. 2 comma C) sul retro).

Tariffe operazioni per impianti termici inferiori a 35Kw previste dal contratto:

€ 75,00 (IVA incl.) per anno, nel caso di analisi della combustione effettuata ogni 4 anni + costo bollino

€ 80,00 (IVA incl.) per anno, nel caso di analisi della combustione effettuata ogni 2 anni + costo bollino

N.B. Il costo del bollino, pari a € 6,00 per il Comune di Rieti ed € 7,50 per la Provincia di Rieti, è corrispettivo delle operazioni di verifica effettuate dall'Ente territorialmente competente.

L'invio del Modello G o F all'Ente Competente è a cura dell'Impresa ed è compreso nel prezzo.

Corrispettivo per impianto termico inferiore a 35Kw € _____

Corrispettivo per impianto termico superiore a 35Kw (da concordare con il cliente) € _____

CORRISPETTIVI PER INTERVENTI TECNICI NON PREVISTI DALL'ACCORDO

Costo orario manodopera € 23,00 + IVA; per il diritto di chiamata € 20,00 IVA compresa.

Modalità di pagamento: _____

Durata del contratto: anni _____ dal _____ / _____ / _____ al _____ / _____ / _____

Data _____ Firma utente _____ Firma Tecnico _____

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, si approvano espressamente gli artt.:

1 (Le parti –condizioni particolari); 3 (Responsabilità del manutentore); 5 (Stato dell'impianto termico);6 (Sostituzione del generatore di calore);
8 (Durata del contratto, rinnovo, disdetta); 9 (Recesso) del presente Contratto; 10 (Esclusioni);11(Controversie)

Firma utente _____

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela del trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati sopra indicati sono raccolti e trattati al fine di consentire lo svolgimento del rapporto contrattuale a cui si riferiscono e l'adempimento di ogni obbligo di legge ad esso relativo.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. _____

ART. 2 - OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

Oggetto del contratto sono la manutenzione ed il controllo dell'impianto termico e degli apparecchi specificatamente individuati all'art. 7 e 12 del Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n° 192 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 222 del 23 settembre 2005 nonché del Decreto Legislativo del 29 Dicembre 2006, n° 311 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°26 del 1 Febbraio del 2007.

L'impianto termico considerato è quello definito nel Decreto Legislativo n° 192 all'allegato A, punto 12 e cioè un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti unifamiliari di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici, apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. Fatte salve eventuali modifiche dei vari regolamenti regionali.

Gli interventi di manutenzione oggetto del contratto devono essere eseguite conformemente a quanto previsto dall' art. 12, comma 1) del Decreto Legislativo n° 192 del 19 agosto 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le operazioni, oggetto del presente contratto oltre a rispettare l'art. 12 comma 1) del Decreto Legislativo n° 192 del 19 agosto 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedono:

A) *Check-up - controllo (vedi fronte per la periodicità):*

- prova di tenuta dell'impianto a gas secondo le norme UNI vigenti;
- controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas;
- controllo della funzionalità dell'apparecchio, con segnalazione dei componenti eventualmente non funzionanti;
- controllo della regolarità dell' accensione e del funzionamento;
- controllo dell'evacuazione dei fumi;
- controllo dei dispositivi di sicurezza relativi all'acqua;
- controllo e taratura del bruciatore principale;
- eventuale pulizia del bruciatore principale.

B) *Interventi di manutenzione ordinaria (vedi fronte per la periodicità):*

- prova di tenuta dell'impianto a gas secondo le norme UNI vigenti;
- controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas;
- controllo della funzionalità dell'apparecchio, con segnalazione dei componenti eventualmente non funzionanti;
- controllo della regolarità dell'accensione e del funzionamento;
- pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota;
- pulizia dello scambiatore, lato fumi;
- controllo dell'evacuazione dei fumi, con verifica del tiraggio;
- regolazione della portata termica;
- controllo dei dispositivi di sicurezza relativi all'acqua;
- controllo dell' efficienza dello scambiatore relativo all'acqua;
- controllo e taratura del bruciatore principale;

C) *Prova di combustione (vedi fronte per la periodicità):*

temperatura fumi; temperatura aria; O₂ (%); CO₂ (%); indice di Bacharach (ove necessario); CO (% o ppm); rendimento di combustione a potenzialità nominale (%); tiraggio (Pa) solo per generatori di calore di tipo B.

D) *Interventi e servizi non compresi:*

- materiali d'uso, pezzi di ricambio, nonché eventuali riparazioni resesi necessarie e/o commissionate;
- trattamento e smaltimento di eventuali rifiuti derivanti dall'intervento di manutenzione e/o riparazione (fuliggine, acidi, ecc.);
- onere da versare all'Ente competente per le verifiche (Bollino Verde o Bollettino Postale)
- tutto quanto non espressamente previsto nei punti A) e B).

E) *Modulistica:*

Il "Rapporto di controllo e manutenzione" sarà redatto secondo il **modello G** per gli impianti termici al di sotto dei 35 kW e secondo il **modello F** per gli impianti termici uguali o superiori ai 35 kW, previsti nel Decreto Legislativo del 29 Dicembre 2006, n° 311 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°26 del 1 Febbraio del 2007. Tale modulo, sottoscritto dal manutentore e dall'utente dell'impianto, costituirà documentazione ad integrazione del Libretto di impianto o di centrale.

ART. 3 - RESPONSABILITA' DEL MANUTENTORE

Il manutentore si assume la responsabilità per le prestazioni eseguite, in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 192 del 19 agosto 2005, D.lvo 311/06 impegnandosi a sottoscrivere ed aggiornare il Libretto di impianto o di centrale per le parti di sua competenza.

Sono escluse dal presente contratto le responsabilità relative alla gestione e conduzione del/degli impianto/i termico/i. Il manutentore si assume la responsabilità solo per gli interventi tecnici effettuati da proprio personale. Ogni intervento tecnico o di manutenzione sull' impianto termico, disposto dall'utente senza l'intervento della ditta titolare di contratto verrà considerato estraneo all'ambito di applicazione del presente contratto e comporterà la responsabilità del committente e dei suoi affidatari.

E' esclusa ogni responsabilità del manutentore per le conseguenze di interventi tecnici o di manutenzione sull'impianto, effettuati da altri soggetti, anche se abilitati.

Il manutentore garantisce il risultato di qualità e sicurezza delle proprie prestazioni, limitatamente a quanto dichiarato al momento della compilazione del rapporto di manutenzione (modelli F o G).

Nel caso fosse necessario sostituire alcune parti dell'impianto in seguito al loro guasto, il manutentore si impegna ad utilizzare solo parti di ricambio originali.

ART. 4 - QUALIFICA DEL MANUTENTORE

La ditta manutentrice dichiara di essere in possesso della qualifica richiesta dal D.P.R. 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99, per la manutenzione degli impianti termici e in particolare, di essere in possesso dell' abilitazione prevista dalla Legge 5 marzo 1990, n . 46, per gli impianti descritti all'art 1, comma 1, lettera c) e ove necessario, lettera e)

ART. 5 - STATO DELL'IMPIANTO TERMICO

1. Il manutentore, al momento della sottoscrizione del contratto, verifica la conformità dell'impianto (e/o degli apparecchi eventualmente descritti all'art. 1), alla disciplina di Legge e tecnica vigente, in particolare alla Legge 6 dicembre 1971, n° 1083, Legge 5 marzo 1990, n° 46, e D.M. 12 aprile 1996, l'esistenza del libretto di impianto o di centrale, predisponendolo qualora non esistesse, e l'esistenza del libretto d'uso e manutenzione.

2. Nel caso in cui l'impianto termico e/o gli apparecchi a gas oggetto del presente contratto non siano conformi a quanto indicato al precedente comma 1, il manutentore prescrive la regolarizzazione dell' impianto e il committente si impegna sin d'ora ad adeguare l'impianto entro i termini previsti per legge. In caso di mancata regolarizzazione dell'impianto da parte dell'utente, il manutentore può recedere dal contratto.

3. Nel caso in cui, in vigenza del presente contratto, l'impianto termico e/o gli apparecchi a gas oggetto del contratto stesso, risultino non conformi a quanto indicato al precedente comma 1, il manutentore prescrive la regolarizzazione dell'impianto e il committente si impegna sin d'ora ad adeguare l'impianto entro i termini previsti per legge. In caso di mancata regolarizzazione dell'impianto da parte dell'utente, il manutentore può recedere dal contratto. In questo caso, l'utente dovrà corrispondere il costo delle operazioni effettuate fino alla recessione del contratto stesso.

ART. 7 - PERIODICITA' DELLA MANUTENZIONE

1. La manutenzione ordinaria dell'impianto e le analisi di combustione verranno effettuate dal manutentore, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n° 192 e s.m.i. e con la periodicità stabilita sul fronte dal contratto.

2. Nel caso l'utente non provveda a sostituire il generatore di calore secondo quanto disposto dall'art. 12 del Decreto Legislativo n° 192, e s.m.i. il manutentore può recedere dal contratto. In questo caso, l'utente dovrà corrispondere il costo delle operazioni effettuate fino alla recessione del contratto stesso.

ART. 8 - DURATA DELL' ACCORDO, RINNOVO

1. La durata del contratto è specificata all'articolo 1.

2. Il Contratto può essere rinnovato mediante tacito assenso tra le parti.

ART. 9 - RECESSO

1. Il manutentore può recedere dal contratto , senza alcun onere, nel caso in cui l'impianto termico subisca interventi tecnici da parte di personale non autorizzato dal manutentore stesso e nei casi previsti dagli artt 5 e 6 del presente contratto .

2. L'utente può recedere dal contratto purché tenga indenne il manutentore delle spese sostenute e dei lavori eseguiti. L'utente si impegna inoltre a versare al manutentore una somma corrispondente alla metà del corrispettivo totale del contratto, a titolo di penalità.

3. L'utente può altresì recedere dal contratto entro sette giorni decorrenti dalla stipulazione, così come previsto dal Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n° 50, alle condizioni e con le forme ivi descritte.

4. La disdetta fra le parti, in caso di tacito rinnovo, deve avvenire a mezzo raccomandata A.R. tre mesi prima della scadenza.

ART. 10 - ESCLUSIONI

Non potrà essere addebitata alcuna responsabilità alla ditta per ogni eventuale anomalia, difetto, inconveniente o vizio che si dovesse verificare per cause riconducibili alla responsabilità di alcuno (cause naturali - a titolo meramente esemplificativo gelo, fulmini, allagamenti e di forza maggiore), o qualora il committente o terzi colposamente o dolosamente, abbiano manomesso, modificato, alterato anche per negligenza, le condizioni di utilizzo e di sicurezza dell' impianto

ART. 11 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che potrebbe insorgere tra le parti, in applicazione del presente contratto, dovrà essere sottoposta in prima istanza, allo sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Rieti